

- 20** punti per i titoli
- 80** punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 30** punti per la prova scritta
- 30** punti per la prova pratica
- 20** punti per la prova orale.

I punti per i titoli sono così ripartiti:

- 10** punti per i titoli di carriera
- 3** punti per i titoli accademici e di studio
- 3** punti per le pubblicazioni e titoli scientifici
- 4** punti per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 D.P.R. n. 483/1997.

Nella valutazione dei **titoli di carriera** saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 D.P.R. n. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti.

La Commissione, preso atto di quanto disposto dall'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, determina i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi dovranno essere autocertificati, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e, in caso di servizio in corso alla data dell'autocertificazione, il periodo di servizio sarà calcolato fino alla data dell'autocertificazione medesima;
2. non saranno prese in considerazione copie di titoli non supportate da



- autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000);
3. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
 4. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
 5. per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
 6. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile, considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
 7. i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso è pari o inferiore a cinque;
 8. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
 9. Non sarà valutato il Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
 10. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
 11. Non sono valutabili, per i farmacisti in formazione specialistica, gli anni di iscrizione alla scuola di specializzazione a partire dal secondo in poi;
 12. non saranno valutati i corsi di aggiornamento professionale antecedenti il conseguimento del Diploma di Laurea richiesto per l'ammissione;
 13. non saranno valutati i servizi, le frequenze volontarie, le attività di ricerca a seguito di borsa di studio prestati anteriormente al conseguimento della specializzazione nella disciplina a concorso;
 14. non saranno valutati gli incarichi di responsabilità svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
 15. non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
 16. non saranno valutati né attestati laudativi né premi a seguito di ricerche;
 17. non sarà valutata l'attività di volontariato;
 18. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e materialmente prodotte nella loro interezza, in originale o in copia supportata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dal bando di concorso.

TITOLI DI CARRIERA (Punteggio massimo punti 10)

R M S a

Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 483/1997, i 10 punti a disposizione della Commissione esaminatrice saranno così valutati:

- a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- b) servizio di ruolo presso farmacie comunali municipalizzate :
 - 1) come direttore, punti 1,00 per anno;
 - 2) come collaboratore, punti 0,50 per anno;
- c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni, con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 D.P.R. n. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: (Punteggio massimo punti 3)


Ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 483/1997, saranno così valutati:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,000;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste ore l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere quale requisito di ammissione

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Punteggio massimo punti 3)

La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione relativa alla presente categoria



di titoli, attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 11 punto b) D.P.R. n. 483/1997, in particolare:

- 1 la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- 2 la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità

La Commissione decide, quindi, di attribuire un punteggio globale e unitario valutando complessivamente la produzione scientifica prodotta, tenendo conto dell'attinenza alla disciplina oggetto del concorso, in relazione al profilo ed in particolare dell'impact factor delle riviste sulle quali sono stati pubblicati i lavori

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE (Punteggio massimo punti 4)

Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, la Commissione concorda di valutare nel curriculum le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal singolo concorrente nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Ai fini in questione, l'arco dell'intera carriera è inteso non con riferimento al periodo di esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante, nel settore della farmacia, ha avuto comunque modo di svilupparsi.

In particolare saranno considerati e valutati:

- i tirocini o frequenze presso Strutture Sanitarie pubbliche, nella disciplina oggetto del concorso e non concomitanti al conseguimento della specializzazione;
- le partecipazioni a corsi, congressi, convegni, seminari, che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale nella disciplina oggetto del concorso e di avanzamento di ricerca scientifica
- gli incarichi libero - professionali nella disciplina oggetto del concorso



conferiti ai sensi dell'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., svolti presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico e svolti dopo il conseguimento della specializzazione:

Per la valutazione delle partecipazioni a congressi, convegni e seminari, si farà riferimento ai criteri stabiliti in materia dall'art. 8 D.P.R. n. 484/1997.

La Commissione stabilisce, in base al disposto di cui all'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, di attribuire un punteggio globale adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.

La Commissione prende atto che le prove di esame relative al presente concorso, quali risultano dall'art. 38 D.P.R. n. 483/1997, sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: Svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.

PROVA PRATICA: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.


Il superamento di ciascuna prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame, con il punteggio come più sopra precisato.

Al fine della valutazione della prova scritta e dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione decide di attenersi ai seguenti criteri:

- esattezza delle affermazioni contenute;
- completezza nella trattazione degli argomenti;
- organizzazione e ordine complessivo nell'esposizione;
- attualità e modernità nel trattare l'argomento.



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page, including a large 'R', 'MS', and 'H'.